

COPIA

COMUNE DI PENNE

PROVINCIA DI PESCARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 05/06/2012

Atto n. 19

Oggetto: Regolamento spese di rappresentanza. Approvazione.

L'anno DUEMILADODICI , il giorno CINQUE , del mese di GIUGNO , alle ore 15:30
alla prima convocazione in sessione straordinaria
che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello del presente punto dell'ordine del giorno :

NOMINATIVO	presente	assente
D'ALFONSO ROCCO	SI	
NAPOLETANO ENNIO	SI	
D'ANGELO LUIGI	SI	
SOLINI PARIDE	SI	
DI LUCA VALERIA	SI	
GIANCATERINO EZIO	SI	
VELLANTE GABRIELE	SI	
PASQUALONE GABRIELE	SI	
EVANGELISTA REMO		SI

NOMINATIVO	presente	assente
MALACHI GIANCARLO	SI	
D'AGOSTINO MARGHERITA	SI	
TOPPETA DANIELE	SI	
FERRANTE VINCENZO	SI	
SEVERO GIOVANNI		SI
BIANCHINI LUIGI	SI	
DI SIMONE VINCENZO		SI
TRESCA MATTEO	SI	

Assegnati	17
in carica	17

S = Presenti n. 14 N = Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza l' Avv. VELLANTE GABRIELE in qualità di Presidente.

Assiste il segretario Dott. NUNZIA BUCCILLI

E' altresì presente assente l'assessore esterno Ing. Carmine Leone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

Il Sindaco espone il punto all'o.d.g.

Il consigliere Tresca prende la parola e propone un emendamento da inserire nel regolamento, lo mette per iscritto e lo consegna al segretario generale che ne dà lettura all'assise, come da allegata registrazione ai cui contenuti integralmente si rinvia;

Seguono gli interventi dei consiglieri Toppeta, Di Luca, D'Agostino e Ferrante che chiede il rinvio del punto all'o.d.g. come da allegata trascrizione ai cui contenuti integralmente si rinvia.

Dopo ampia discussione e gli interventi dei consiglieri D'Angelo e Bianchini come da allegata trascrizione, il Presidente del Consiglio invita l'assise a votare l'inserimento dell'emendamento presentato dal consigliere Tresca nel regolamento che così dispone: " Art. 3 " per il tramite del Responsabile del servizio competente e previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa"

L'emendamento viene respinto con il seguente risultato:

Favorevoli n. 2 (Tresca, Bianchini). Contrari n. .10. Astenuti n. 1 (Ferrante).

A questo punto il Presidente del Consiglio fa votare all' assise la richiesta di rinvio presentata dal consigliere Ferrante.

Il rinvio viene respinto con il seguente risultato:

Favorevoli n. 3. Contrari n. 11.

A questo punto si apre la discussione sulla delibera così come proposta , come da allegata trascrizione ai cui contenuti integralmente si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

Premesso altresì che il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:

- l'articolo 1, commi 9 e 173 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), i quali

prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;

- * art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. con modificazioni dalla legge n. 122/2010,) il quale obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a ridurre dal 1 gennaio 2011 dell'80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto a quanto sostenuto nel 2009;
- * l'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. con modificazioni dalla legge n. 148/2011), il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione, prospetto che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 10 giorni dall'approvazione;

Riscontrato che, nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione;

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, le spese di rappresentanza, nonché quelle per pubblicità, convegni e mostre possono essere legittimamente sostenute dagli enti al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente;
- 2) necessità della pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;
- 3) previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio;
- 4) eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti

amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio "linee guida" predisposte dall'ordine esecutivo)" (Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 46/2009/SRCPIE/VSGF).

Ritenuto necessario dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici competenti, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a);

Atteso che con l'approvazione di tale regolamento si intende:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267, il quale dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge o dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole del segretario generale ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con voti

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato "*Regolamento Comunale per le spese di rappresentanza*", il quale si compone di n. 9 articoli;

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

INDICE

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Soggetti autorizzati

Art. 4 - Tipologie

Art. 5 - Esclusioni

Art. 6 - Limite di spesa per atti di cortesia di valore simbolico

Art. 7 - Stanziamento in bilancio

Art. 8 - Procedura di spesa

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione Comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 - Definizione

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali. E' considerata tale l'attività in trasferta dei soggetti di cui all'art. 3, volta a promuovere gli interessi, lo sviluppo turistico e il progresso civile ed economico della propria comunità, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nonché ogni altra iniziativa che abbia una finalità pubblica, atta a ottenere un diretto o indiretto beneficio per il Comune di Penne.

Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza regionale e nazionale.

Art. 3 - Soggetti autorizzati

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
- Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Tipologie

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:

- a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;

- b) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificate con motivazioni di interesse pubblico, offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, bibite, ecc...) in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- c) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- e) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi comunali o di dipendenti dell'Ente;
- f) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- g) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, piatti, cesti, oggetti simbolici, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente e/o gemellaggi;
- h) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;
- i) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo in occasione di gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali;
- j) manifestazioni di saluti o di auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo ecc., anche di soggetti estranei all'Amministrazione comunale, ma che rappresentino nel comune altre pubbliche amministrazioni;
- k) cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, corone, impianti audiovisivi, ecc...) in occasione di rilevanti ricorrenze a livello internazionale, nazionale e locale;
- l) donativi ricordo (pergamene, bandierine, targhe, ecc...) per i pensionamenti dei dipendenti, per i centenari, per gli sposi uniti in matrimonio civile e per le

- promesse di matrimonio, per i nuovi nati, per le acquisizioni di cittadinanza;
- m) feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze comunali o di festività nazionali o religiose;
- n) feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi o uffici o organi di derivazione comunale o opere pubbliche;
- o) convegni, seminari e manifestazioni patrocinate dal Comune anche sotto forma di trasferimenti a soggetti o associazioni privati.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2 e 4.
2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
 - oblazioni, sussidi;
 - omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuate da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.);
 - spese, in generale, carenti di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2.

Art. 6 - Limite di spesa per atti di cortesia di valore simbolico

1. Non possono essere autorizzate spese per atti di cortesia (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, piatti, cesti, oggetti simbolici, pergamene, bandierine, ecc.) per un ammontare superiore ad € 100,00 nel rispetto dei limiti quantitativi complessivi di cui alla normativa vigente.

Art. 7 - Stanziamento in bilancio

1. Le spese di rappresentanza vanno poste a carico dei relativi capitoli di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti in attuazione della normativa vigente per tempo.
2. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato al responsabile del servizio competente.
3. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal responsabile del servizio competente e pagate dal servizio finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa, con allegata la relativa documentazione e l'evidenza della qualificazione pubblica o di rilevanza sociale del destinatario dell'attività.
4. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di

- beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.
5. Nel caso in cui la spesa di rappresentanza sia sostenuta attraverso i fondi economici, la richiesta di rimborso o di emissione del buono economico all'economista deve essere accompagnata dall'autorizzazione del responsabile del servizio competente o da dichiarazione del soggetto ordinatore da cui emergano gli elementi di cui al precedente comma 3.

Art. 8 - Procedura di spesa

1. Le spese di rappresentanza sono preventivamente impegnate per l'anno di competenza mediante apposito atto, dal Responsabile del servizio competente cui sono assegnate le risorse con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione.
2. Le spese stesse sono liquidate dal medesimo Responsabile del servizio competente con apposito atto, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali debitamente vistate da chi le ha disposte e riepilogate in un modello indicante la data, la finalità istituzionale delle medesime nonché le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerle.
3. Il Responsabile del servizio competente predispone alla fine di ogni esercizio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un rendiconto a disposizione di chiunque lo richieda in visione che sarà allegato al Rendiconto della Gestione.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Nel caso in cui, ai sensi del presente regolamento, permangano dubbi circa la legittimità di spese di rappresentanza, la competenza a decidere in merito è attribuita al Responsabile dell'area finanziaria che deciderà sulla base dei principi generali indicati nell'art. 2 fornendo adeguata motivazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente atto vengono soppresse le disposizioni contenute nei regolamenti comunali in contrasto con il presente regolamento.